

COMUNICATO STAMPA

Trento, 1 luglio 2010

**Bonifici, bancomat, carte di credito, RID e servizi di pagamento:
dal 5 luglio migliorano i tempi per addebiti diretti e incassi.**

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 11/2010 sui Servizi di Pagamento (PSD – Payment Services Directive) dal prossimo 5 luglio, i bonifici verranno effettuati al massimo entro la giornata lavorativa successiva a quella dell'ordine. Fino al 1° gennaio 2012 la banca e il cliente possono concordare tempi di esecuzione più lunghi, fino a tre giorni lavorativi (solitamente l'accordo è contenuto nel contratto, leggete bene!).

Le somme ricevute a mezzo bonifico, inoltre, saranno immediatamente disponibili: la data contabile dovrà coincidere con la data della valuta o con l'eventuale termine più favorevole al cliente.

Queste novità si aggiungono a quelle già in vigore da marzo di quest'anno volute dalla Direttiva 2007/64/CE tra le quali:

- 1) già da qualche tempo al posto del CAB e ABI oltre al numero di conto corrente, viene chiesto un unico codice identificativo delle coordinate bancarie: l'IBAN (International Bank Account Number). L'IBAN è obbligatorio e unico. Per l'Italia è composto di 27 caratteri.
- 2) È vietata l'“antergazione della valuta”: ovvero richiesta di accredito di un importo sul conto del beneficiario con una data valuta anteriore o pari a quella della data di disposizione dell'ordine.
- 3) Maggiori tutele per gli utilizzatori carte di credito e di bancomat: si allungano i tempi a disposizione del consumatore per contestare addebiti errati o sconosciuti e ottenerne il rimborso. 13 i mesi di tempo per presentare reclamo che decorrono dalla data dell'addebito. In caso di anomalie nell'esecuzione di un ordine di pagamento (ad esempio il RID per la bolletta) si hanno 8 settimane per chiedere il rimborso, termine che decorre sempre dalla data dell'addebito.
- 4) In caso di operazioni di pagamento non autorizzate è onere della banca provare che l'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. Detto in altri termini non sarà più sufficiente per la banca declinare ogni responsabilità sull'uso non autorizzato del bancomat o della carta di credito affermando “non abbiamo riscontrato alcuna anomalia, l'operazione è stata fatta digitando il codice segreto, se ne deduce che il cliente non

ha conservato diligentemente il codice di sicurezza separatamente dalla carta” !! Il co. 2, dell’art. 10 infatti dice che risposte del genere ora citato non sono *“di per sé sufficienti a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave”* agli obblighi di conservazione e uso delle carte.

- 5) Franchigia massima di € 150,00 nel caso di uso fraudolento delle carte prima della richiesta di blocco.
- 6) Le comunicazioni alla clientela devono essere realizzate in forma maggiormente comprensibile.

“Le nuove regole si applicano ai servizi e sistemi di pagamento elettronici, alle transazioni al’interno di uno stato membro e tra stati dell’UE e a i pagamenti in euro ed altre divise di Stati Membri” spiega Carlo Biasior, giurista del CRCTCU e “formalmente il consenso ad eseguire un’operazione deve risultare in maniera inequivocabile ed è prestato, come previsto dalla normativa, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento”.

L’ABI ha predisposto una guida sulle nuove regole, disponibile in banca.

Il CRCTCU è a disposizione per informazioni, consulenza e assistenza.